



Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	192	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali	
Norma di delega:	Articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111	
Numero di articoli:	102	
Date:	Senato	Camera
presentazione:	5 settembre 2024	5 settembre 2024
annuncio:	11 settembre 2024	10 settembre 2024
assegnazione:	10 settembre 2024	10 settembre 2024
termine per l'espressione del parere:	10 ottobre 2024	10 ottobre 2024
Commissione competente :	Senato - 2 ^a Giustizia, Senato - 6 ^a Finanze e tesoro	II Giustizia, VI Finanze
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5 ^a Programmazione economica, bilancio	V Bilancio

Lo schema di decreto legislativo A.G.192 reca il **Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali**, adottato in attuazione delle deleghe contenute nell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*).

La norma di delega

Con l'art. 21 della [legge 9 agosto 2023, n. 111](#), il Governo è stato delegato, nell'ambito di un'ampia [delega per la riforma del sistema fiscale](#) italiano, ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici. Tale **termine** è stato da ultimo **differito al 31 dicembre 2025** ad opera dell'art. 1, della [legge n. 122 del 2024](#) recante appunto "*Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici*".

[Termine esercizio delega](#)

I **principi e i criteri direttivi** stabiliti dall'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 2023, per la redazione dei predetti testi unici sono:

[Principi e criteri direttivi](#)

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore (lett. a);
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica (lett. b);
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali (lett. c).

Quanto alla **procedura per l'adozione dei decreti**, l'articolo 1 della citata legge n. 111 del 2023 prevede che i decreti siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia e che sugli stessi si esprimano le commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari entro 30 giorni. È previsto, inoltre, che, nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere abbia luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

[Procedura per l'adozione dei decreti](#)

Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti

legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni quando i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadono nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega o successivamente.

Al riguardo si segnala che la procedura di cui al citato art. 1 non prevede la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere. Il Governo nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in esame sul punto afferma espressamente che "la scelta del legislatore delegante del 2'23 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale [...] prevedendo in via espressa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato".

Alla luce di quanto esposto, in considerazione dell'assegnazione dello schema di decreto legislativo in data 10 settembre 2024, **il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato in data 10 ottobre 2024.**

Termine per il
parere

Contenuto

Nello specifico, il testo unico raccoglie e riproduce le disposizioni vigenti relative alle sanzioni tributarie in un articolato che si sostituisce a:

- i principi generali contenuti nel [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
- le disposizioni sanzionatorie contenute nel [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), in materia di imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto ed in materia di riscossione;
- le disposizioni sanzionatorie contenute nelle singole leggi d'imposta in materia di: registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone RAI;
- le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, attualmente compendiate nel [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#).

Come sottolineato anche dalla relazione illustrativa, l'intervento recato dallo schema di decreto in esame è di carattere **compilativo**. Ne discende che, al netto di interventi volti ad aggiornare il testo o introdurre disposizioni di coordinamento, **le disposizioni vigenti sono inserite nel testo unico senza modificarne la formulazione**. È stata altresì disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni da ritenersi superate o incompatibili.

Si segnala che il testo unico tiene conto delle modifiche intervenute con il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, di revisione del sistema sanzionatorio tributario, emanato in attuazione dell'articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023, pubblicato in GU il 28 giugno del 2024 (per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo v. <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/gi0047.pdf>). Sono state altresì considerate le osservazioni pervenute nel corso della fase di consultazione pubblica. Si ricorda, a tale proposito, che dal 13 marzo al 13 maggio 2024 sul sito dell'Agenzia delle entrate sono stati posti in consultazione pubblica nove testi unici, tra cui il testo unico in esame, al fine di acquisire osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da parte dei soggetti interessati, da valutare per un eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

Struttura

Lo schema di decreto in esame si compone di **102 articoli** ed è suddiviso, in **3 Parti**, che recano, rispettivamente, **disposizioni in materia di sanzioni amministrative, disposizioni in materia di sanzioni penali e disposizioni finali**.

Con riferimento alla **Parte I**, il **Titolo I (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie)** racchiude, negli **articoli da 1 a 26**, le disposizioni contenute nella normativa generale di riferimento relativa alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

Il **Titolo II** (*Sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto*), composto dagli **articoli da 27 a 37**, è suddiviso in **tre Capi** concernenti, rispettivamente:

- il **Capo I**, le disposizioni sanzionatorie in materia di imposte sui redditi;
- il **Capo II**, le disposizioni sanzionatorie in materia di IVA;
- il **Capo III**, le disposizioni comuni alle predette imposte.

Il **Titolo III** (*Sanzioni in materia di riscossione*) contiene gli **articoli 38, 39 e 40**, relativi alle sanzioni in materia di riscossione.

Il **Titolo IV** (*Sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative*), con gli **articoli da 41 a 55**, reca disposizioni sanzionatorie relative a diversi tributi indiretti, ripartendole nei seguenti Capi:

- **Capo I**, per le sanzioni in tema di imposta di registro;
- **Capo II**, per le sanzioni in tema di imposta ipotecaria e catastale;
- **Capo III**, per le sanzioni in tema di imposta sulle successioni;
- **Capo IV**, per le sanzioni in tema di imposta di bollo;
- **Capo V**, per le sanzioni in tema di tasse sulle concessioni governative.

Il **Titolo V** (*Sanzioni in materia di tributi erariali minori*), negli **articoli da 56 a 62**, disciplina le sanzioni in materia di tributi erariali minori, ed è suddiviso in tre Capi, ciascuno dedicato ad una delle diverse imposte:

- **Capo I**, per le sanzioni in materia di imposte sulle assicurazioni e contratti vitalizi;
- **Capo II**, per le sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti;
- **Capo III**, per le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni e canone RAI in bolletta.

Il **Titolo VI** (*Altre sanzioni*), comprendente gli **articoli da 63 a 69**, concerne le altre sanzioni, ripartite nei seguenti quattro Capi:

- **Capo I**, sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti;
- **Capo II**, sanzioni in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti;
- **Capo III**, sanzioni afferenti a violazioni ai fini fiscali delle disposizioni in tema di trasferimento da e per l'estero di denaro, titoli e valori;
- **Capo IV**, sanzioni per le violazioni alla disciplina in tema di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il **Parte II** racchiude gli **articoli da 70 a 100** relativi alle sanzioni di carattere penale. Il Titolo I della Parte II è suddiviso nei seguenti Capi:

- **Capo I**, disposizioni penali in materia fiscale;
- **Capo II**, disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- **Capo III**, delitti.

La **Parte III**, infine, nel Titolo I, Capo I, elenca le disposizioni da abrogare (**articolo 101**), in quanto il loro contenuto è stato trasfuso nel testo unico in esame ovvero non più attuali, e prevede che le disposizioni in esso contenute trovino applicazione a partire dal 1° gennaio 2026 (**articolo 102**).

Relazioni e pareri allegati

In virtù del richiamo effettuato dall'articolo 21, comma 1, all'articolo 1 della legge 111/2023, anche gli schemi di decreti legislativi per l'adozione di testi unici devono essere corredati di:

- **relazione tecnica**, redatta ai sensi dell'[articolo 17](#), commi 2 e 3, della legge n. 196/2009, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente;
- relazione sull'**analisi dell'impatto della regolamentazione**.

Il Governo ha adempiuto a tali obblighi al momento della trasmissione alla Camere dello schema di decreto, avvenuto in data 5 settembre 2024.

Sugli schemi di decreto di riordino del sistema tributario è altresì previsto che debba essere raggiunta l'**intesa** di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 281/1997 **in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali**, ove siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali. L'intesa, per la cui acquisizione

era fissato un termine di 30 giorni dalla trasmissione dello schema, decorsi i quali il Governo avrebbe comunque potuto procedere, è stata raggiunta nella seduta straordinaria del **31 luglio 2024**.

L'intesa è stata trasmessa dal Governo alle Camere unitamente alle relazioni sopra richiamate.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Come sottolineato nell'analisi di impatto della regolamentazione, lo schema di decreto ha, quale obiettivo generale, una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni all'adozione degli appositi decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

Il testo unico ha natura meramente compilativa, le disposizioni vigenti sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento. In particolare, sono state trasfuse le disposizioni normative relative ai principi generali in tema di sanzioni amministrative, nonché alla disciplina sanzionatoria sostanziale, amministrativa e penale, di riferimento dei singoli tributi erariali.

Si è inoltre provveduto, all'articolo 101, all'abrogazione espressa delle norme confluite nel *corpus* del testo unico nonché di quelle da ritenersi superate o incompatibili.

Senato: Dossier n. 342

Camera: n. 192

17 settembre 2024

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
gi0059